

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 38/2011 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

- (1) Nell'agosto 2001 il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1676/2001⁽²⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Le misure sono consistite in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 62,6 % istituito nei confronti delle importazioni degli esportatori inseriti in un elenco, con un'aliquota del dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni di tutte le altre società.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 366/2006 nel marzo 2006⁽³⁾ il Consiglio ha modificato le misure istituite mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così istituito, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi [regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio⁽⁴⁾].

- (3) Con il regolamento (CE) n. 1288/2006⁽⁵⁾, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, Garware Polyester Limited, il Consiglio ha modificato nell'agosto 2006 il dazio antidumping definitivo istituito per tale azienda dal regolamento (CE) n. 1676/2001.
- (4) Con il regolamento (CE) n. 1424/2006⁽⁶⁾ il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1676/2001 nei confronti di un esportatore indiano, in seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore. Il regolamento modificato stabilisce un margine di dumping del 15,5 % e un'aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all'esportazione accertato per la società medesima dall'inchiesta antisovvenzione che ha determinato l'adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché la società non aveva un dazio compensativo individuale si è applicata l'aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.
- (5) Nel novembre 2007 con il regolamento (CE) n. 1292/2007⁽⁷⁾ del Consiglio è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, con portata limitata all'esame del dumping relativo a un produttore esportatore indiano.
- (6) Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativa in merito alla sovvenzione di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 15/2009⁽⁸⁾, modificato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nei confronti di tali società e i dazi compensativi istituiti nei confronti delle medesime dal regolamento (CE) n. 367/2006.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.